

Mecc. n°

Torino,



CITTA' DI TORINO

Divisione Gioventù e Rapporti con le Circoscrizioni
Settore Politiche Giovanili

*CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
BANCA DATI REGIONALE DEL CENTRO INFORMAGIOVANI*

PROCEDURA RISTRETTA

(aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)

CIG N. 3812896550

PERIODO
1°GIUGNO 2012 – 31 DICEMBRE 2013

CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
BANCA DATI REGIONALE DEL CENTRO INFORMAGIOVANI.

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
 - ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE
 - ART. 3 REQUISITI GENERALI
 - ART. 4 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
 - ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - ART. 6 AGGIUDICAZIONE
 - ART. 7 GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
 - ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA
 - ART. 9 SUBAPPALTO
 - ART. 10 ASSICURAZIONI PER DANNI A TERZI
 - ART. 11 PERSONALE
 - ART. 12 CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI – SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE
 - ART. 13 PAGAMENTI
 - ART. 14 PENALITA’
 - ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
 - ART. 16 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO
 - ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO
 - ART. 18 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO E ONERI DIVERSI
 - ART. 19 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO
 - ART. 20 FORO COMPETENTE
 - ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 - ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-
- Allegato 1 DISCIPLINARE TECNICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE DEL CENTRO INFORMAGIOVANI
 - Allegato 2 D.U.V.R.I. – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE
 - Allegato 3 DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA DELLE MISURE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione della Banca Dati del centro InformaGiovani di Torino, attualmente sito in via delle Orfane 20.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito CUA – Codice Unico Appalti), approvato con D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La gara avrà luogo mediante **procedura ristretta**, ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 6 del CUA con **aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del CUA, e con le modalità previste dal presente Capitolato speciale e dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, in quanto compatibili.

I servizi oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione alle caratteristiche tecniche, nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato, cui si fa rinvio (All. 1).

Il servizio oggetto dell'appalto avrà una durata dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2013, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, salvi i casi di consegna anticipata previsti dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006. Le attività per il servizio di gestione della banca dati regionale sono realizzate con il contributo della Regione Piemonte. Si intende che, per il 2013, qualora la Regione Piemonte non assegnasse il contributo previsto, non si potrà procedere al proseguimento del servizio.

L'Amministrazione si riserva altresì di procedere a successivi affidamenti mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e b) del CUA.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione del servizio, l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia a ogni richiesta di eventuale risarcimento.

L'importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri, ammonta a Euro 214.876,03 oltre Euro 45.123,97 per IVA al 21% per complessivi Euro 260.000,00. Non saranno ammesse a gara offerte economiche di importo superiore.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati di cui all'art. 34 del CUA, raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* ed e) *consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile*, del D.Lgs. 163/2006 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo Decreto. In tal caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei

fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a indicare, in sede di offerta (se non già dichiarato in istanza), per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

ART. 3 - REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici che intendono concorrere alla gara dovranno presentare idonea domanda di partecipazione, in lingua italiana, formulata secondo le prescrizioni previste nel bando di gara, che si richiamano integralmente e contenente in particolare le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili:

- a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi e generalità degli amministratori e legali rappresentanti;
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- c) inesistenza di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 e delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
- d) dimostrazione della capacità tecnica e professionale, mediante:
 - dichiarazione attestante i servizi prestati negli anni 2009 – 2010 – 2011, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi. I servizi dovranno corrispondere alla stessa tipologia di quelli oggetto dell'appalto (gestione di banche dati).

Se trattasi di servizi prestati a privati, l'attestazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, i requisiti richiesti possono essere indicati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000.

E' data facoltà ai concorrenti di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 49 (avvalimento) del D.Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. 163/2006, di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dovranno produrre la seguente documentazione nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lettera d'invito. La documentazione dovrà essere inserita in un plico sigillato su cui dovrà essere riportato il nome o la ragione sociale del concorrente e l'oggetto della procedura con la scritta "**GARA GESTIONE BANCA DATI REGIONALE CENTRO INFORMAGIOVANI**".

1. L'istanza di ammissione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in lingua italiana, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili:
 - a) di confermare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione (fase di prequalifica)
 - b) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per la sicurezza sui luoghi di lavoro e del costo del lavoro;
 - c) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste all'art. 6 del presente capitolato;
 - d) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche e ai requisiti minimi indicati nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato (All. 1);
 - e) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale e relativi allegati, nonché di accettare espressamente le clausole risolutive del contratto di cui all'art. 13 del presente Capitolato (art. 1456 del Codice Civile);
 - f) (in alternativa) a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta;
oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
 - g) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto, il documento relativo fa parte integrante del presente capitolato (All. 2);
 - h) di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare la polizza, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel successivo art. 10.
2. L'originale della ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale provvisorio. La garanzia a corredo dell'offerta sarà pari al 2% dell'importo posto a base di gara. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 nonché come specificato al successivo art. 7.
3. La dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac-simile allegato al presente capitolato (All. 3).
4. Una busta recante la dicitura "**RELAZIONE TECNICA**" debitamente sigillata. La *relazione tecnica* dovrà contenere: il progetto organizzativo e gestionale complessivo, relativo alle attività richieste nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato (All. 1) e l'indicazione del numero degli operatori preposti al servizio di gestione della Banca Dati Regionale, con relativo curriculum debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e con l'evidenziazione della figura del coordinatore.

5. Una busta recante la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”** debitamente sigillata, senza altri documenti, a firma del legale rappresentante. Anche su questa busta dovrà essere indicato il nome o la ragione sociale del concorrente e l’oggetto della procedura con la scritta **“CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER GARA GESTIONE BANCA DATI REGIONALE CENTRO INFORMAGIOVANI”**.

L’offerta economica dovrà riportare, sulla base del numero di ore previste su base annua, il costo complessivo al netto dell’IVA, la percentuale e l’importo dell’IVA, il totale IVA inclusa e il ribasso percentuale sull’importo a base di gara offerto.

Ai fini della presentazione dell’offerta economica si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per l’eliminazione e – ove non possibile – per la riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a Euro 0,00 (zero). Essendo il suddetto importo pari a zero, si intende che l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l’applicazione delle misure organizzative e operative individuate nell’allegato 2 del presente Capitolato (DUVRI).

La ditta dovrà inoltre autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un’apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, del D.Lgs 163/2006” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare e indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti, in base all’art. 98 del D.Lgs. 10/02/2005, n. 30 (*Codice della Proprietà Industriale*).

La busta in questione sarà poi, per tutta la durata della gara, conservata sigillata e utilizzata solamente in seguito, innanzitutto in occasione delle comunicazioni da inviare ai concorrenti relativamente agli atti accessibili. Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque all’Amministrazione, non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconferenti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà l’accesso, fatto salvo il differimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti che lo richiedono.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo Decreto, di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione dell’offerta è demandata alla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006.

Il servizio sarà aggiudicato a quel concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e secondo i seguenti parametri:

- a. Offerta Economica – fino a un massimo di 25 punti;
- b. Offerta Tecnica – fino a un massimo di 75 punti, così ripartiti:
 - qualità del progetto complessivo – fino a un massimo di 45 punti;
 - qualità del gruppo di lavoro – fino a un massimo di 30 punti.

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a) i}$ saranno determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Il prezzo è determinato secondo la seguente formula:

$$V_{(a) i} = Ra/Rmax$$

dove:

Ra = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente a preso in considerazione;

Rmax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

a. OFFERTA ECONOMICA (25/100)

Il valore preso in esame in ciascuna offerta presentata per la definizione di quella più vantaggiosa sarà costituito dal ribasso percentuale sull'importo a base di gara.

b. OFFERTA TECNICA (75/100)

Il punteggio relativo all'*offerta tecnica* (max punti 75), sarà attribuito da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Contratti della Città di Torino, e conformemente all'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, verrà reso noto in seduta pubblica prima dell'apertura delle offerte economiche.

La valutazione dell'*offerta tecnica* sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri, indicatori e punteggi, di seguito illustrati:

CRITERI	INDICATORI	PUNTEGGIO MAX
Qualità del progetto complessivo	Obiettivi, contenuti e articolazione delle varie attività, finalizzate alla produzione e allo sviluppo della Banca Dati e delle Schede Orientative	Fino a 18 punti
	Metodologia di lavoro, modalità e strumenti utilizzati per la valutazione dell'indice di gradimento della banca dati e delle schede orientative	Fino a 12 punti
	Modalità di monitoraggio e misurazione sia dei processi produttivi sia dei documenti e delle schede orientative	Fino a 15 punti
Qualità del gruppo di lavoro	Composizione del gruppo di lavoro nel suo insieme, congruità del numero di persone dedicate rispetto alle prestazioni di servizio richieste all'art. 2 del Disciplinare allegato al presente Capitolato	Fino a 11 punti
	Esperienza dei componenti il gruppo di lavoro in servizi analoghi, debitamente documentata nei relativi curricula	Fino a 19 punti

Qualora il punteggio relativo all'offerta tecnica non totalizzi almeno 45 punti la stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 ottenendo il miglior punteggio complessivo.

L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nei confronti delle offerte anormalmente basse si procede ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e con il procedimento di verifica e di esclusione di cui all'art. 88 del medesimo Decreto.

La gara sarà valida anche con una sola offerta. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, sospensione e decadenza previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara, nei modi e termini di cui al DPR 445/2000 e s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo fornito dai concorrenti. I concorrenti che intendono ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell'istanza di partecipazione.

La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal DPR 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute valide.

A seguito della verifica da parte della stazione appaltante della presenza dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale richiesti dal capitolato, la stessa inviterà l'aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto che avverrà in forma pubblica.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

I diritti di cui all'art. 13 del Decreto citato sono esercitabili con le modalità della L. 241/1990 e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

ART. 7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata del versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara, per un importo di euro 4.297,52.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia può essere costituita con i modi di cui all'art. 75, commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 8.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini previsti dall'art. 75, punto 9 del Codice Unico degli Appalti.

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, con le modalità di cui all'art. 113 del Codice Unico Appalti.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta cauzione verrà restituita alla Ditta aggiudicataria a completamento del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la Ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

ART. 9 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Ditta affidataria è tenuta a eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice Unico Appalti.

ART. 10 - ASSICURAZIONI PER DANNI A TERZI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause a esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario.

A tale scopo il medesimo dovrà aver stipulato un contratto di un'assicurazione contro i rischi inerenti alla gestione del servizio, valido fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio stesso e adeguato al servizio che dovrà essere svolto.

ART. 11 - PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al Settore Politiche Giovanili l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del referente/coordinatore e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Settore Politiche Giovanili il curriculum professionale.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga della Ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: INPS, INAIL, ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.

Ai sensi dell'art. 18, comma 7 della Legge n. 55 del 12/03/1990, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Torino, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal

verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi e Infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

L'appaltatore è responsabile dei danni che, in relazione all'espletamento del servizio possano derivare al Comune di Torino o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché l'addestramento del personale stesso in materia di prevenzione. I danni arrecati colposamente dall'appaltatore sono contestati per iscritto ed è riconosciuto il diritto del contraddittorio, entro 10 giorni dalla contestazione.

Qualora le giustificazioni non siano accolte e l'appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine previsto, vi provvede il Comune di Torino, addebitando le spese all'appaltatore e irrogando altresì una penale pari al 20% dell'importo del danno.

ART. 12 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI – SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto effettuerà e disporrà, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni del Capitolato d'appalto e dei relativi allegati.

A tal fine sarà coadiuvato nelle attività di controllo di qualità del servizio dai Referenti individuati presso il Settore destinatario del servizio.

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Detta attività di controllo è preliminare e strumentale all'applicazione delle penali di cui all'art. 14, nonché alla liquidazione delle fatture.

ART. 13 - PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Comune di Torino entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della fattura, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC) e l'esito positivo del controllo di qualità.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, l'appaltatore per sé e i suoi aventi causa si impegna a rispettare le disposizioni previste all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il codice identificativo di gara (CIG) da riportarsi in ogni transazione conseguente al presente atto è il seguente: **CIG 3812896550**.

ART. 14 - PENALITÀ

Qualora il Responsabile dell'esecuzione del contratto rilevi, con le modalità indicate all'art 12, anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato, il Settore Politiche Giovanili, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità calcolate, di volta in volta, in percentuale da determinarsi in virtù della gravità della violazione da un minimo del 3% a un massimo del 10% sul fatturato relativo al mese in cui le anomalie si sono verificate.

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato, dei suoi allegati e delle ulteriori prescrizioni esplicitate in sede contrattuale, il Settore Politiche Giovanili, dopo aver comunicato formale contestazione all'appaltatore, il quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro

il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione medesima, può comminare le relative penali.

Qualora la Ditta non provveda entro ventiquattro ore dall'invio tramite fax delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e al contestuale risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, nonché inadempienze nell'espletamento del servizio.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non provvedesse al pagamento delle penali, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la Civica Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né a indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'appaltatore, il Comune di Torino si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato all'appaltatore, nei seguenti casi:

- a) quando il ritardo nell'esecuzione del servizio supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione del ritardo per causa di forza maggiore comunicato tempestivamente rispetto al suo sorgere e debitamente documentato;
- b) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) nel caso di subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui l'appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 34 del Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 luglio 1964.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dell'Amministrazione, la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della Ditta inadempiente, con diritto dell'Amministrazione al

risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a titolo di penale.

L'Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempimenti in danno dell'Amministrazione stessa a norma dell'art. 30, lettera f) del D.Lgs. 163/2006.

ART. 16 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

E' facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in presenza del verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o sopravvenute necessità di variazioni organizzative del servizio oggetto del presente Capitolato, risolvere anticipatamente, a suo insindacabile e motivato giudizio, il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Civica Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale degli operatori addetti al servizio oggetto del presente Capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura a essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre comunicare:

- numero telefonico e numero di fax;
- numeri di posizione INPS e INAIL, indicazione delle sedi zionali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti e il loro numero;
- numero della partita IVA;
- codice attiva conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima dichiarazione IVA);

- indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;
- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna a osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (All. 3 al presente Capitolato).

Prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna a sottoscrivere il DUVRI – Documento Unico di Valutazione del Rischio", di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato 2 al presente Capitolato. La *comunicazione generale dei rischi* riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza e individua i principali rischi (c.d. "rischi standard").

Inoltre, prima dell'esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato 2, conseguenti a eventi non noti al momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di specifica valutazione nelle modalità introdotte dal D.Lgs. 106/2009 al comma 3/ter, art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta a osservare e applicare, in corso di esecuzione della fornitura, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della sede destinataria della fornitura, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 80 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata all'Amministrazione.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge n. 55 del 19/03/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 18 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO E ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, a eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che sarà rimborsata alla Ditta stessa da parte dell'Amministrazione.

ART. 19 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'Impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata sia cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga a informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile della procedura di affidamento è:

dott.ssa Rosanna MELGIOVANNI
via delle Orfane 20 - 10122 Torino
tel. +39 0114424992 fax +39 0114424950
e-mail: rosanna.melgiovanni@comune.torino.it

Il Dirigente Settore Politiche Giovanili
Guido Gulino